



PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA, OPERATIVA

TRA

Rete Nazionale Istituti Agrari, con sede in Roma via Prenestina, 1395 - Codice Fiscale 80419420585, nella persona del Coordinatore nazionale *pro tempore*, Prof. Patrizia Marini (di seguito anche "Re.N.Is.A. o, per brevità, la "Rete")

E

UNAPROL – Consorzio Olivicolo Italiano Società Consortile per Azioni, in seguito denominata "Unaprol" con sede in Roma via XXIV Maggio, 43 – Codice fiscale 80413010580 – P.IVA 02139871004 in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. David Granieri, PEC unaprolscarl@pec.it (di seguito, per brevità, anche "Unaprol")

Nel prosieguo congiuntamente anche definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) **Re.N.Is.A.** è una Rete nazionale di oltre 250 Istituti Tecnici e Professionali operanti nell'ambito della formazione agraria e coniuga la finalità di rappresentare le esigenze dell'Istruzione Agraria presso gli Enti Pubblici, privati ed organismi legati all'agricoltura con quelle di potenziamento degli scambi delle esperienze didattiche e professionali, tra le scuole e tra gli studenti;
- b) **Re.N.Is.A.** è costantemente impegnata a favorire una sempre maggiore aggregazione dell'Istruzione Agraria, con lo scopo di reperire le adesioni di altri Istituti Agrari che ad oggi non fanno ancora parte della Rete;

- c) In tal senso, la **Rete** ha l'obiettivo di supportare, promuovere e realizzare le attività di istruzione e di formazione sia dei singoli Istituti che delle iniziative di carattere nazionale dell'intera Rete;
- d) Le scuole appartenenti alla **Rete** diventeranno centri di innovazione consentendo la valorizzazione dei loro progetti non solo in ambito scolastico, ma anche nell'ambito del tessuto imprenditoriale territoriale per consolidare e realizzare la connessione tra gli obiettivi educativi della scuola, i bisogni del territorio e le necessità professionali espresse dal mondo produttivo;
- e) Nell'ambito della **Rete**, sono presenti anche aziende agricole, gestite direttamente dagli Istituti Agrari, che rappresentano un elemento fondamentale per la formazione pratica degli studenti e devono essere considerate come un laboratorio multidisciplinare per l'intero corso di studi;
- f) La **Rete** promuove Accordi e collaborazioni con Università ed altri Enti che offrono percorsi di studi e/o professionali in ambito agrario;
- g) **UNAPROL**, è Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore olivicolo operante a livello nazionale e comunitario, riconosciuta ai sensi della vigente normativa in materia. Rappresenta gli interessi di oltre 90 mila imprese associate in Italia, articolate in organizzazioni di produttori territoriali. È impegnata da sempre nel sostegno delle produzioni olivicole con molteplici attività inerenti, in maniera non esaustiva, a: tracciabilità di filiera, miglioramento della qualità del prodotto, sostenibilità ambientale dell'olivicoltura, promozione, informazione ed educazione, analisi di mercato, supporto alla commercializzazione, diffusione della cultura dell'Olio EVO e delle olive da tavola a livello sia professionale che divulgativo anche tramite il supporto della Fondazione Evoo School, con la quale Unaprol ha finalizzato un accordo per il supporto al coordinamento tecnico scientifico inerente tutte le attività divulgative promosse dalla Unaprol stessa;
- h) La **Fondazione Evoo School**, nata a Roma per volontà della Confederazione Nazionale Coldiretti e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, ha lo scopo di far progredire il settore olivicolo attraverso un progetto culturale che coinvolga partner nazionali ed internazionali dal mondo dell'Imprenditoria a quello della Ricerca e delle Istituzioni. I suoi obiettivi sono dunque:

- I. Formare e qualificare professionisti in grado di fornire supporto alle imprese del settore olivicolo,
 - II. Sostenere la conoscenza dell'Olio Extra Vergine di Oliva e dell'olivicoltura attraverso la realizzazione di corsi di formazione e seminari di carattere superiore e universitario,
 - III. Promuovere la conoscenza e la ricerca relative ai benefici salutistici dell'Olio EVO e delle Olive da tavola,
 - IV. Diffondere la conoscenza dell'Olio EVO e delle olive da tavola presso studenti, consumatori, imprenditori agricoli, operatori di frantoio, responsabili acquisti della GDO, operatori della ristorazione;
- i) **Unaprol**, per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, può sottoscrivere accordi con associazioni, organizzazioni, enti di ricerca, istituti di formazione ed università per la crescita della sensibilità sui temi della produzione e del consumo di alimenti di origine italiana distintivi ed associati all'adozione di stili di vita e modelli di dieta equilibrati e rispettosi dei contesti sociali, culturali e ambientali;
- j) Le **Parti** hanno interesse reciproco alla collaborazione per la promozione di attività divulgative relative alla filiera olivicola-olearia.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto lo sviluppo di una collaborazione didattica, tecnica, scientifica ed operativa tra le Parti finalizzata alla crescita culturale e professionale del settore olivicolo-oleario, da porre in essere anche mediante la definizione e attuazione di progetti congiunti che saranno definiti sulla base di apposite convenzioni operative. Tale collaborazione verrà attuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- la realizzazione congiunta di programmi formativi, conferenze, seminari, workshop ed altre attività didattiche sull'olio EVO e gli altri prodotti della filiera olivicola italiana dedicate a studenti, docenti, tecnici, imprenditori agricoli, consumatori, operatori di altre filiere;

- la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo su temi di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati e condivisi;
- la messa a disposizione reciproca di locali ed attrezzature per lo svolgimento di attività formative, tecniche e scientifiche realizzate in collaborazione;
- la realizzazione di azioni e programmi volti allo sviluppo ed alla diffusione a tutti i livelli della conoscenza e della cultura dell'Olio EVO e delle olive da tavola italiane;
- la partecipazione congiunta a bandi pubblici e privati per il finanziamento di attività oggetto del presente Protocollo di Intesa

1.2 Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti e i temi su cui convergere secondo criteri di reciprocità mediante specifici ed ulteriori accordi attuativi del presente atto.

1.3 Le Parti danno atto che sia gli aspetti contenutistici sia gli aspetti economici delle singole iniziative sopra elencate saranno regolati di volta in volta da specifici accordi operativi sottoscritti tra le Parti, i cui contenuti dovranno essere coerenti con le finalità del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 – Modalità di attuazione

2.1 Le parti si impegnano a mettere a disposizione, per le finalità di cui al precedente articolo 1, strutture, laboratori e personale, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti/accordi individuati secondo quanto disciplinato al successivo articolo 3. La collaborazione potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti:

A) Ambito scientifico

- I. Progettazione di corsi di formazione e di specializzazione;
- II. Collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- III. Partecipazione congiunta a programmi di ricerca e/o formazione.

B) Ambito didattico

- I. Svolgimento di tesi, progetti, tirocini;
- II. Erogazione di corsi formazione e corsi di specializzazione;

III. Organizzazione di corsi di avvicinamento e assaggio per olio di oliva e olive da mensa;

IV. Organizzazione di visite aziendali, stage didattici per studenti

C) Ambito aziendale (per attività riferibili alla filiera olivicolo – olearia)

I. Sopralluoghi, valutazioni, verifiche inerenti le aziende agricole gestite dagli Istituti;

II. Supporto alla gestione agronomica e alle attività di prima trasformazione,

III. Adozione e verifiche su tecniche sperimentali e/o innovative.

D) Ambito divulgativo - comunicazionale

I. Organizzazione eventi, conferenze, seminari;

II. Redazione articoli, pubblicazioni.

2.2 Tutti i menzionati ambiti di intervento fanno riferimento esclusivamente alla filiera olivicola-olearia.

Art. 3 Metodologia e Organizzazione

3.1 Le parti si impegnano a divulgare tra i propri associati la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

3.2 Per garantire organicità e coerenza alle iniziative da realizzare, per la progettazione delle stesse, le Parti concordano nel costituire un Comitato Tecnico Scientifico, composto da:

A) Per la Re.N.Is.A.: Dott.ssa Patrizia Marini

B) Per Unaprol: Dott. Nicola Di Noia

3.3 Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il proprio referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni.

3.4 Per la pianificazione e realizzazione delle specifiche iniziative, le Parti costituiranno un Tavolo di Coordinamento, nominando ciascuna un proprio referente, dandone comunicazione all'altra Parte.

Articolo 4 – Decorrenza e durata

4.1 Il presente Protocollo si intenderà efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 31/12/2025. È escluso il rinnovo tacito.

4.2 Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche dovranno essere concordati tra le Parti e formalizzati per iscritto

Articolo 5 – Recesso

5.1 Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, laddove si verificassero situazioni che non consentissero lo sviluppo o la prosecuzione delle attività previste, mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.

5.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore delle Parti.

5.3 Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza del termine ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività eventualmente in corso di esecuzione al momento della cessazione, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e/o dalle rispettive convenzioni operative – ove sottoscritte – fino alla loro conclusione, al fine di garantire la continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli eventuali impegni già assunti dalle imprese associate alle Parti ai sensi di specifici accordi dovranno, quindi, essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le imprese stesse.

Articolo 6 – Rapporti tra le Parti e le imprese ad esse associate

6.1 Il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative di natura economico/finanziaria, o altre tipologie di iniziative proposte da alcuna delle altre Parti, ai sensi del presente Protocollo.

6.2 Il presente Protocollo d'Intesa non preclude la possibilità che ciascuna delle parti possa concludere accordi con gli enti associati all'altra parte, né impedisce che una parte possa interloquire con gli enti associati all'altra al fine di raggiungere tali accordi. Ciascuna Parte aderente al presente Protocollo d'Intesa, nonché ciascun ente ad essa associata, assumerà ogni decisione in piena

autonomia e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti di altre Parti per le decisioni assunte dai propri associati.

6.3 Con il presente Protocollo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, *joint venture* societaria, consorzio, o altro.

6.4 Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome di alcuna delle altre Parti o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatta salva la divulgazione del presente Protocollo d'Intesa tra i propri associati e fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione di cui al precedente articolo 1.

Articolo 7 – Modifiche

7.1 Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo.

Articolo 8– Assenza di corrispettivi, Spese ed Oneri

8.1 Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico eventuali spese ed oneri sostenuti per la conclusione ed attuazione del presente Protocollo, ivi inclusi quelli afferenti eventuali collaboratori o consulenti, salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti.

Articolo 9 – Trattamento fiscale

9.1 Il presente Protocollo è soggetto, solo in caso d'uso, ad imposta di registro misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 10 – Riservatezza

10.1 Le informazioni e i dati connessi al presente Protocollo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, le Parti assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, le informazioni, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo (le "Informazioni Riservate"), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, a qualsiasi componente del proprio Gruppo ed ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni),

consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Fatto salvo quanto previsto nel presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

10.2 Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta *(i)* da parte di un' autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, *(ii)* ai sensi di legge o regolamenti applicabili o *(iii)* da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

10.3 Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che *(i)* sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; *(ii)* siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o *(iii)* in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo.

10.4 Le Parti si riservano il diritto di poter utilizzare successivamente e previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, con le altre Parti, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Protocollo per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui media, pubblicazioni, convegni, ecc.).

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Ciascuna Parte dovrà osservare in qualsiasi momento quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016 (“GDPR”) e dalla legislazione nazionale come tempo per tempo vigenti sulla protezione dei dati personali (“Normativa Privacy Applicabile”).

11.2 Le Parti in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo

riconducibili al presente Protocollo, in conformità agli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile impegnandosi, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure di sicurezza nonché misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto al rischio in conformità all'art. 32 del GDPR.

11.3 Ferma restando l'autonomia di ciascuna Parte nel definire finalità e modalità del trattamento di dati, ogni Parte si riserva la facoltà di chiedere all'altra Parte ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario alla Parte ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti della Normativa Privacy Applicabile.

Articolo 12 – Dichiarazione ed impegni ai sensi D. Lgs. n. 231/01

12.1 UNAPROL adotta un Modello di Organizzazione e gestione a sensi della normativa nazionale (D. Lgs 231/01).

12.2 Le altre parti ne prendono visione e si impegnano:

- a non porre in essere pratiche corruttive o fraudolente nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- a non porre in essere pratiche comportanti una possibile configurazione di reati societari,
- a non porre in essere condotte che possano comportare illeciti in materia di sicurezza sul lavoro nonché
- in generale a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività e a rispettare pienamente sia le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni sia quelle previste dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Unaprol, di cui la controparte dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione del presente contratto.

12.3 In caso di inadempimento/inosservanza, Unaprol potrà risolvere di diritto il presente contratto.

Articolo 13 – Controversie

13.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

13.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli, in linea con la natura programmatica e non vincolante del Protocollo stesso.

13.3 Qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole, le Parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, _____

Presidente Unaprol

David Granieri

Presidente ReNisA

Patrizia Marini